



mercoledì 18 giugno 2014

## Tutti i figli con uguali diritti nell'attribuzione delle quote ereditarie

Angelo Busani

L'equiparazione "totale" dei figli naturali a quelli nati nel matrimonio - portata a compimento con l'entrata in vigore lo scorso febbraio del dlgs 154/2103 - ha come ricaduta anche una parziale riscrittura delle (quasi immutabili) regole del diritto ereditario. La riforma della filiazione, entrata in vigore nel febbraio scorso, infatti, mettendo sullo stesso piano tutti i figli, comunque nati, stabilisce anche un rapporto di parentela, prima inesistente, tra il figlio naturale e i parenti del suo genitore (ad esempio, con i figli nati dal matrimonio di quest'ultimo).

Il diritto di commutazione

La novità ereditaria più rilevante riguarda il diritto di commutazione, che era probabilmente la principale discriminazione nel trattamento successorio tra figli legittimi (nati nel matrimonio), e figli naturali (nati al di fuori): in base al vecchio testo dell'articolo 537, comma 3 del Codice civile i figli legittimi infatti potevano «soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongono. Nel caso di opposizione decide il giudice valutate le circostanze personali e patrimoniali». Questa norma è ora stata abrogata, in quanto, scomparendo la categoria dei figli naturali, anche il diritto di commutazione cessa di avere cittadinanza nel nostro ordinamento. In altri termini, i figli nati al di fuori del matrimonio del defunto non saranno più liquidabili da quelli nati nel matrimonio: tutti parteciperanno quindi inderogabilmente alla comunione ereditaria, senza che quelli nati al di fuori del matrimonio possano essere estromessi.

La rappresentazione

Un altro importante tema che la riforma affronta è quello della rappresentazione. La rappresentazione è uno degli istituti che il Codice civile prevede per il caso in cui il "primo chiamato" (e cioè il soggetto cui va l'eredità per disposizione testamentaria o per legge) non possa o non voglia accettare la chiamata a suo favore. La rappresentazione è disciplinata dagli articoli 467 e seguenti del Codice civile e consiste nel subentro dei discendenti al loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.

Il caso

Per fare un esempio: Primo muore avendo due figli Tizio e Caio, che a sua volta ha due figli, Caietto e Caietta. Alla morte di Primo, supponendo che Caio sia già morto, subentreranno Caietto e Caietta, nipoti di Primo. Riguardo alla ripartizione dell'asse ereditario, Tizio avrà diritto alla metà, mentre ai rappresentanti di Caio spetterà un quarto ciascuno, ossia la medesima quota di Caio (metà), divisa in due.

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. Pertanto, sono soggetti idonei a succedere al de cuius (cioè, alla persona della cui eredità si tratta) per rappresentazione:

- a) nella linea retta del de cuius, i discendenti dei suoi figli;
- b) nella linea collaterale del de cuius, i discendenti dei fratelli del dello stesso.

I cambiamenti

Dato che ante riforma non c'erano vincoli di parentela tra fratelli naturali, era impossibile immaginare la rappresentazione a favore dei discendenti di Caio, quando, morendo Tizio (figlio dei coniugi Mevia e Sempronio) senza discendenti, ma lasciando il "fratello naturale" Caio (sempre figlio di Sempronio, ma nato al di fuori del matrimonio con Mevia), questi fosse premorto a Tizio o avesse rinunciato all'eredità di Tizio. Con la riforma dunque non vi sono più limiti al subentro per rappresentazione dei discendenti di Caio allo "zio naturale" Tizio.



Quanto alla rappresentazione in linea retta, a seguito dell'equiparazione dei figli, essa opera dunque a prescindere dal fatto che il "chiamato" fosse un figlio naturale o legittimo del de cuius (e pure a prescindere dal fatto che i discendenti del rappresentato siano suoi figli legittimi o naturali).

Nella linea collaterale, la rappresentazione ha luogo in favore di tutti i discendenti dei fratelli e delle sorelle del de cuius, senza distinzione in base al fatto che si tratti di fratelli o sorelle germani (cioè figli degli stessi genitori) o unilaterali (i quali cioè hanno un solo genitore in comune) e, in quest'ultimo caso, indipendentemente dal fatto che si tratti di unilaterali consanguinei (e cioè figli dello stesso padre, ma non della stessa madre) o di unilaterali uterini (e cioè figli della stessa madre ma non dello stesso padre).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

---